



2223

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 25.9.1987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 2061

Dott. LEO PICCININNI

Presidente

1. Dott. PAOLO SCOPELLITI

Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » VALERIO SAVOI-COLOMBIS

»

N. 14577/86

3. » RENATO DE TULLIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

4. » VINCENZO VALENTE

Rilasciata copia studio
al SIG. TROVATO

ha pronunciato la seguente

per diritti L. 10000
il 10 LUG. 1989

SENTENZA

IL CANCELLIERE

sul ricorso proposto da

1. FERRARI Fernando

2. PAPA Angelino

3. DE AMICI Marco

avverso la sentenza 19 aprile 1985 della Corte di Assi-

se di Appello di Venezia

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Tullio

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dr. Bruno Frangini

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

Uditi i difensori avv. ti Renato Bianchi, Gianfranco

Bordoni, Luigi Devoto

Nella notte tra il 18 ed il 19 maggio del 1974 un giovane ventenne, tale Ferrari Silvio, restava dilaniato da una bomba ad orologeria che egli stesso trasportava su una motovespa.

Il tragico fatto si verificava nella Piazza Mercato, sita nel centro di Brescia.

Nei pressi del cadavere del Ferrari veniva ritrovata

una pistola cal.7,35 carica e con il colpo in canna, un altro caricatore vuoto e cinque copie del giornale "Anno zero", pubblicazioni della omonima associazione terroristica di estrema destra.

A seguito di tale fatto emergeva, in sede di indagini di P.G., che il Ferrari era un aderente alla predetta associazione terroristica e che, insieme ad altri, aveva preso parte in precedenza a vari attentati dinamitardi. L'approfondimento delle indagini portava alla configurazione di un'ipotesi accusatoria secondo la quale il Ferrari era stato volontariamente ucciso da altri aderenti all'associazione terroristica nel timore che questi, stanco della lotta armata, potesse fare compromettenti rivelazioni alla polizia.

Si formulava, quindi, l'ipotesi che al Ferrari Silvio, con inganno consistente nel comunicargli un falso orario di scoppio della bomba, fosse stata consegnato l'ordigno per l'esecuzione di un (presunto) attentato organizzando le cose in modo tale da far verificare l'esplosione mentre l'ordigno veniva ancora trasportato dal Ferrari Silvio.

Pertanto al Ferrari Fernando (insieme ad altro imputato la cui posizione non fa parte del presente giudizio) veniva contestato il delitto di omicidio volontario premeditato nonché altri reati relativi all'at

tività terroristica precedentemente svolta.

Il Ferrari Fernando veniva rinviato al giudizio della Corte di Assise di Brescia che lo dichiarava colpevole di omicidio colposo, così modificata l'originaria contestazione di omicidio volontario) e di alcuni degli altri reati ascrittigli.

La Corte di Assise di Appello di Brescia lo assolveva, invece, da tutte le imputazioni con formula ampia.

La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso proposto dal P.G., annullava con rinvio la sentenza di appello nei confronti del Ferrari in ordine ai delitti di detenzione e porto di esplosivi, attentato ed omicidio volontario in persona del Ferrari Silvio.

In sede di rinvio la Corte di Assise di Appello di Venezia confermava l'affermazione di responsabilità per l'omicidio colposo ed anche per gli altri reati già contestati al Ferrari, confermava nel resto la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ferrari.

Tutto quanto sopra esposto concerne la posizione del ricorrente Ferrari in ordine ai fatti relativi e connessi alla morte del Ferrari Silvio.

Ma al Ferrari, in relazione a quanto di seguito si

dirà, sono stati contestati anche altri reati.

Ed invero la tragica morte del Ferrari Silvio provocò in Brescia un grave turbamento e grande emozione per l'attività eversiva accertata a carico dell'organizzazione di estrema destra operante nella città.

In tale situazione veniva fissata per la mattina del 28 maggio 1974 una manifestazione antifascista in Piazza della Loggia in Brescia; a tale manifestazione prendevano parte moltissime persone confluite nella piazza con quattro cortei che avevano attraversato le strade della città.

Mentre era in corso la manifestazione esplodeva un ordigno collocato in uno delle cassette metalliche porta-rifiuti collocate ai pilastri del porticato esistente nella piazza. L'esplosione provocava la morte di otto persone ed il ferimento di oltre cento persone.

Nonostante l'espletamento di attive e pronte indagini le autorità investigative non conseguono alcun apprezzabile risultato in ordine all'identificazione degli autori della strage; lo studente De Amici Marco, indicato da fonti confidenziali quale responsabile del fatto, risulta essere stato presente nella propria scuola al momento dell'esplosione.

Le indagini ricevono un forte impulso allorchè tale

Papa Luigi, sporgendo denuncia contro tale Buzzi Ermanno, noto estremista di destra, per aver questi compiuto atti omosessuali in danno di Papa Antonio (figlio tredicenne del denunciante), riferiva di aver saputo dal proprio figlio Domenico che "la bomba a Piazza della Loggia era stata messa dal Buzzi". Era, in realtà, accaduto che Papa Raffaele, altro figlio del Papa Luigi, avendo appreso dai fratelli Domenico ed Elisabetta, che il padre aveva sporto denuncia contro il Buzzi, si era arrabbiato ed allarmato manifestando preoccupazione per le possibili reazioni del denunciato precisando che "Buzzi era capace di tutto, anche di far saltare la casa, Buzzi è l'uomo che ha messo sei bombe in Piazza della Loggia". Interrogati più volte tutti i figli del Papa Luigi questi non arrecavano un decisivo contributo all'accertamento dei fatti; Papa Angelo, però, altro figlio del Luigi, dopo iniziali dinieghi esplicitamente dichiarava che era stato proprio il Buzzi a deporre la bomba in Piazza della Loggia precisando, con un dettagliato racconto, di essere stato con lui sia nella preparazione dell'ordigno che al momento della sua collocazione nel cestino porta-rifiuti, precisava, peraltro, che avevano partecipato all'attentato anche il proprio fratello Raffaele, Bonati Ugo,

Ferrari Fernando e Ferrari Mauro, quest'ultimo fratello del defunto Ferrari Silvio. Analoga confessione rendevano Bonati Ugo e Papa Raffaele.

In seguito, però, Papa Angelo e Papa Raffaele ritrattavano le propri confessioni adducendo di averle rese perchè minacciati di arresto da parte degli inquirenti.

In ordine a tale grave fatto si procedeva, nel medesimo procedimento a carico del Ferrari Fernando di cui si è già detto, a carico dei vari imputati sopra indicati tra i quali il Ferrari Fernando, Papa Angelino, Papa Raffaele e De Amici Marco, attuali ricorrenti.

La Corte di Assise di Brescia assolveva dalle relative imputazioni Ferrari Fernando e De Amici Marco per non aver commesso il fatto e Papa Angelino e Raffaele per insufficienza di prove.

La Corte di Assise di Appello di Brescia assolveva tutti i suddetti imputati con formula ampia; a seguito di ricorso del P.G. questa Corte, con la sentenza già prima menzionata, annullava la sentenza di appello con rinvio per nuovo giudizio.

Il giudizio di rinvio si svolgeva innanzi alla Corte di Assise di Appello di Venezia che assolveva il Papa Raffaele perchè il fatto non costituisce reato e gli

altri imputati per insufficienza di prove.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Ferrari, il De Amici ed il Papa Angeli no.

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

Quanto al Ferrari, le cui doglianze sono limitate alle imputazioni in ordine alle quali è stata affermata la sua responsabilità, va rilevato che motivatamente la Corte di Assise di Appello ha ritenuto la sua responsabilità in ordine agli attentati dinamitardi contro il Supermercato Coop, la Cisl e la macelleria di tale Minessi Bernardino.

Invero, l'affermazione di responsabilità in ordine a tali fatti è stata dai giudici di merito fondata su ragionevoli e non equivoci elementi di convincimento quali le ammissioni esplicitamente fatte dallo stesso imputato a varie persone escusse come testi (Martinelli, De Amicis, Marinoni).

Il fatto che, come rileva il ricorrente, non si tratti di vere e proprie confessioni, in realtà, nulla toglie al valore probatorio del riferimento giacchè si tratta pur sempre di esplicite ammissioni rese dallo stesso imputato e riferite di testi al giudice.

Nè può essere considerata risolutiva la circostanza

che una delle persone indicate dalla Marinoni quale coautore dell'attentato alla Coop. (tale Gursago) sarebbe stato riconosciuto estraneo al delitto giacchè evidentemente l'affermazione della responsabilità del ricorrente non contrasta logicamente con l'assoluzione dell'altro imputato.

Non hanno maggior pregio le censure attinenti alla affermazione di responsabilità per la morte del Ferrari Silvio a titolo di colpa.

Sta di fatto che il giudizio della Corte di Assise di Appello è fondato su risultanze di fatto, peraltro non contestate dal ricorrente, di sicuro rilievo probatorio.

Ed invero ha osservato la Corte di merito che:

a) il Ferrari Fernando era solito accompagnarsi al Ferrari Silvio per l'esecuzione di attentati dinamitardi;

b) è stato insieme al defunto Ferrari per molte ore prima del tragico incidente;

c) ha tentato di indurre vari testimoni e non dichiarare che egli, nelle ore precedenti il fatto, era rimasto per un'apprezzabile lasso di tempo solo con il Ferrari Silvio.

d) egli stesso ebbe a confezionare l'ordigno;

e) egli stesso ebbe a consegnare al Ferrari

Silvio l'ordigno nonostante questi fosse in stato di palese ubriachezza.

f) è risultato essersi trovato nei pressi del Ferrari Silvio al momento dell'esplosione.

Tutti i suddetti elementi di prova costituiscono un valido supporto logico ed un sicuro fondamento giuridico al convincimento che la morte del Ferrari è in rapporto causale con un comportamento colposo consistente nella non attenta preparazione dell'ordigno e nel suo affidamento a persona che, a cagione dello stato di ubriachezza, si presentava sicuramente esposto al pericolo di provocare uno scoppio accidentale dello stesso.

Anche il ricorso del De Amici va rigettato.

Sostiene il ricorrente che, essendosi accertato che la mattina del fatto egli si trovava a scuola, non ha fondamento il dubbio formulato dai giudici di merito. Sta di fatto, però, ed a prescindere dalla possibilità (anch'essa compresa nell'imputazione) di un concorso del De Amici nel reato diverso dalla presenza sul luogo dell'esplosione, che la Corte di Assise di Appello ha ampiamente esaminato la circostanza della presenza dell'imputato a scuola tuttavia dubitandone; il dubbio della Corte di merito, però, non è fondato sulla possibile falsità delle deposizioni testimoniali

rese dai professori dell'istituto bensì su errata loro ricostruzione dei fatti e formulazione dei loro ricordi.

In tale prospettiva, però, perdono ogni rilievo le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine alla attendibilità dei testi escussi.

Peraltro emerge, inoltre, dall'impugnata sentenza che non è stato possibile accertare se il De Amici la notte precedente al delitto abbia dormito nella scuola-convitto ed è comunque, certo che, la mattina del delitto, egli si presentò a scuola in ritardo.

Tali incertezze, in uno agli accertati movimenti dell'imputato il giorno precedente al delitto ed agli incontri avuti, giustificano e legittimano, sul piano logico e giuridico, la formula dubitativa adottata.

Va rigettato, infine, il ricorso del Papa Angelino.

L'assoluzione del papa, con formula dubitativa, risultata, nella sentenza impugnata, legittimata dalla mancanza di elementi sicuri di riscontro alle sue dichiarazioni che, è opportuno ricordarlo, sono consistite anche in precise ammissioni di responsabilità. Della confessione resa dal Papa la Corte di merito ha ritenuto di non poter tener conto come tranquillizzante fonte di prova e ciò in considerazione:

- a) della circostanza in cui essa era stata

resa;

b) della successiva ritrattazione;

c) della mancanza di elementi certi di riscontro.

In tale situazione probatoria va riconosciuto logicamente fondato il dubbio espresso dai giudici di merito. Il ponderoso motivo di ricorso proposto dal Papa, peraltro riguardante in massima parte argomentazioni e rilievi di fatto, non può elidere il valore logico e giuridico di un'ammissione di responsabilità che, pur non essendo riconosciuta tranquillizzante e completamente attendibile, ha tuttavia agganci ed esatti riferimenti processuali.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento di L.300.000 alla Cassa delle ammende.

P.T.M.


La Corte di Cassazione, rigetta i ricorsi.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di L.300.000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 settembre 1987


IL PRESIDENTE

Ecc.Dott. PICCININNI LEO



IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. DE TULLIO RENATO



IL CANCELLIERE

(23 Carta Marto)



Depositato in Cancelleria

il 23 FEB. 1988

IL CANCELLIERE

